



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funerari e cimiteriali.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 16/05/2003
Tabella tariffe aggiornata con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 di data
20/12/2007

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 di data 26/09/2013

Rettificato da errori materiali con deliberazione n. 1 di data 29/01/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 di data 07/12/2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1. - Oggetto del regolamento	5
Art. 2- Competenze	5
Art. 3 – Gestione dei servizi e responsabilità	5
Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento	6
Art. 5 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	7
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico	8
Art.7 - Atti riservati	8
Art. 8 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche	9
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	9
Art. 9 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti	9
CAPO III – FERETRI	11
Art. 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre	11
Art. 11 - Verifica e chiusura feretri	11
Art. 12 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni trasporti	11
Ar.o 13 - Piastrina di riconoscimento	12
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	12
Art. 14 - Definizione del trasporto funebre	12
Art. 15 – Modalità dei trasporti	13
Art. 16 – Carri funebri e autorimesse	14
Art.17 - Cortei e cerimonie funebri	14
Art. 18 – Trasporti extra comunali	16
Art. 19 Effettuazione del trasporto funebre	17
Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero	18
Art. 21 – Definizione di attività di onoranze funebri	18
CAPO I - CIMITERI	19
Art. 22 – Cimiteri comunali e vigilanza	19
1.1 Cimitero di Lavis	19
1.2 Cimitero di Pressano	20
1.3 Cimitero di Sorni	20
1.4 Cimitero di Nave San Rocco	20
Art. 23 – Ammissione nel cimitero comunale	21
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	22
Art. 24 - Disposizioni generali	22
Art. 25 Piano regolatore cimiteriale	23

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	24
<i>Art. 26 Inumazione</i>	24
<i>Art. 27 Cippo</i>	25
<i>Art. 28 Tumulazione</i>	25
<i>Art. 29 Deposito provvisorio</i>	26
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	26
<i>Art. 30 Esumazioni ordinarie</i>	26
<i>Art. 31 Esumazione straordinaria</i>	27
<i>Art. 32 Estumulazioni</i>	27
<i>Art. 33 - Ossario comune</i>	28
<i>Art. 34 - Oggetti da recuperare</i>	28
<i>Art. 35 - Disponibilità dei materiali</i>	29
CAPO V - CREMAZIONE	29
<i>Art. 36. - Autorizzazione alla cremazione</i>	29
<i>Articolo 37 - Urne cinerarie</i>	30
<i>Articolo 38 - Destinazione delle ceneri</i>	30
<i>Articolo 39 Affidamento a familiare delle ceneri</i>	30
<i>Articolo 40 Dispersione delle ceneri</i>	31
<i>Articolo 41 Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.</i>	32
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	32
<i>Art. 42 Orario</i>	32
<i>Art. 43 Disciplina dell'ingresso</i>	32
<i>Art. 44 Divieti speciali</i>	33
<i>Art. 45 Riti funebri</i>	34
<i>Art. 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe</i>	34
<i>Art. 47- Materiali ornamentali</i>	35
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	35
<i>Art. 48 Sepulture private</i>	35
<i>Art. 49 Concessione cimiteriale</i>	36
<i>Art. 50 Catasto cimiteriale</i>	37
<i>Art. 51 Procedimento di rilascio della concessione</i>	37
<i>Art. 52 Durata</i>	37
<i>Art. 53 Diritto di sepoltura</i>	38
<i>Art. 54 - Manutenzione</i>	40
<i>Art. 55 - Rinnovo</i>	40
<i>Art. 56 - Decadenza</i>	40
<i>Art. 57 - Revoca</i>	41
<i>Art. 58 - Rinuncia/estinzione</i>	42

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	42
CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI	42
Art. 59 Accesso al cimitero	42
Art. 60 Modalità di esecuzione dei lavori.....	43
Art. 61 Costruzione di sepolture private	43
Art. 62 Estromissione di imprese	43
Art. 63 Rimozione di manufatti e ornamenti.....	43
Art. 64 Obblighi del comune e del personale dei cimiteri.....	44
CAPO I – NORME SULLA TENUTA DEI REGISTRI CIMITERIALI	45
Art. 65 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	45
Art. 66 Registro delle sepolture.....	45
Art. 67 Scadenziario delle concessioni.....	45
CAPO II – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI	45
Art. 68 Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	45
Art. 69 Sanzioni.....	46
PER LE INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE IN VIGORE.	46
CAPO III - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	46
Art. 70 Cautele	46
Art. 71 Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali	46
Art. 72 Concessioni pregresse	47
Art. 73 Riconoscimento concessioni perpetue e facoltà di modifica.....	47
Art. 74 Disposizioni particolari per la gestione del quadro P del cimitero di Pressano.....	47
Art. 75 Disposizioni particolari per la gestione del quadro G del cimitero di Lavis.	48
ALLEGATO 1: EDILIZIA CIMITERIALE.....	49
APPENDICE 2: TABELLA DELLE TARIFFE.....	52
APPENDICE 3: TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI	54

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'art. 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei Comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

ART. 3 - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei seguenti servizi: gestione dei cimiteri, operazioni cimiteriali, gestione cappella mortuaria e strutture cimiteriali mediante la forma dell'economia diretta con personale proprio o mediante affidamento a terzi.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti

commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento³

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme, di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione;
 - ~~c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;~~
 - ~~d) il trasporto funebre nell'ambito del comune quando non vengano richieste le prestazioni speciali di cui al comma 3;~~
 - e) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'art. 5;
 - ~~f) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del cofano per i prodotti abortivi e i nati morti avvenuti nell'ambito comunale quando i familiari non richiedano i servizi di cui al comma 3;~~
 - g) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - h) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 - i) L'uso delle celle frigorifere comunali per le salme di persone aventi, al momento del decesso, residenza nel comune;
 - j) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - k) La deposizione delle ceneri in cinerario comune;
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale, qualora svolti dal comune:
 - a) i trasporti funebri nell'ambito del comune nelle ipotesi di cui al comma 3;
 - b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
 - c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo

³

Art. 4 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

- di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
- f) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - g) la manutenzione delle sepolture private;
 - h) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - i) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
- ~~3. I trasporti funebri, di cui al comma 2, nell'ambito del comune sono a pagamento quando sussiste una delle seguenti ipotesi:~~
- ~~a) sia richiesto un cofano diverso da quello previsto per i funerali a carico di cui all'art. 5;~~
 - ~~b) siano richiesti addobbi floreali;~~
 - ~~c) sia esercitata la facoltà di scelta dell'orario di svolgimento del funerale.~~
3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.
4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti e può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

ART. 5 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti⁵

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, altri soggetti provvedano comunque ad atti documentati di interesse per la salma, la fornitura del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono

⁵

Art. 5 Modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i soggetti non provvedano entro il termine sopraindicato.

3. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
4. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
5. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. ~~Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.~~

ART. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a. i registri, su supporto cartaceo **e/o** informatico, di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. il programma delle esumazioni ordinarie a seconda delle esigenze di posto dei vari cimiteri;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. l'orario di apertura dei cimiteri e relativi uffici.

ART.7 - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

ART. 8 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone anche non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

ART. 9 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede, *anche in forma convenzionata con altri enti*, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero oppure presso le strutture sanitarie previo accordo con l'Azienda sanitaria
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. La camera ardente ha le seguenti funzioni:
 - a) ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel comune per il commiato da parte dei familiari,

- b) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale. L'ammissione nella camera ardente è autorizzata dal gestore, sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma sottoscritto dal familiare che ne dispone il trasporto, controfirmato dall'incaricato del trasporto. La camera ardente è aperta al pubblico negli orari stabiliti ovvero dalle 10.00 alle 12.00 e della 14.00 alle 16.00. Le funzioni di cui al presente comma potranno essere assunte volontariamente dai parenti dei defunti che si assumono la responsabilità del servizio, senza vincoli di orario.
 4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
 6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
 7. Ove il Comune sia tenuto ad assicurare la presenza di celle frigorifere, si attiene alle indicazioni stabilite dall'azienda unità sanitaria locale.
 8. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.
 9. L'utilizzo del deposito di osservazione dell'obitorio e delle celle frigorifere per le funzioni proprie nei casi di salme di persone non residenti, o se decedute nel comune ma non residenti in esso, è a pagamento ed è determinato con tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

CAPO III – FERETRI

ART. 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 11 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
3. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto, o da chi è tenuto alla verifica e alla chiusura del feretro, mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

ART. 12 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, a cura del personale incaricato del trasporto

funebre. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa statale in materia.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

ART. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14 - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con

- esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- c) trasporti da e per altri Comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

ART. 15 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche richieste invece per il trasporto dei cadaveri. Per il trasporto di resti mortali è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
4. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.
5. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 16 - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione e devono essere conformi alle norme del D.P.R. 285/90.
5. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti.
6. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono sostare in cimitero.

ART.17 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
5. Il trasporto funebre nell'ambito delle onoranze funebri deve essere effettuato con l'uso di autofunebri che devono essere tenute a disposizione fino alla conclusione del funerale.
6. In casi eccezionali, autorizzati dal funzionario comunale competente, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

7. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ovvero dalla chiesa parrocchiale o da altri luoghi di culto, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per la cerimonia.
8. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
9. Il funzionario comunale competente, fatte salve le eccezionali limitazioni ammesse, disciplina con apposita ordinanza le modalità di esecuzione del trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - c) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.
10. I funerali sono sospesi nelle seguenti giornate: domeniche, 1 e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 settembre, 1 novembre, 2 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
11. L'orario dei funerali dovrà essere tale da garantire l'arrivo ai cimiteri entro le ore 15.30 nel periodo da ottobre ad aprile ed entro le ore 17.30 nei restanti mesi. Qualora per cause di forza maggiore non fosse possibile effettuare la sepoltura il giorno del funerale, la salma sarà temporaneamente conservata nella cappella mortuaria con successiva effettuazione della sepoltura.
12. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali onoranze funebri, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
13. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
14. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
15. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
16. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Stato Civile prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

17. L'amministrazione comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del DPR 285/90.
18. Gli standard prestazionali del trasporto funebre sono stabiliti nel presente regolamento.

ART. 18 - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.
6. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune in termini di anticipazione, fermo restando il rimborso della somma, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari, quando il luogo di decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblico.
7. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dagli uffici dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte, alle imprese in possesso dei requisiti previsti.

- 8 In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:
- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- il possesso dell'accreditamento dal Comune di cui all'art. 20, qualora l'impresa effettui il trasporto funebre in connessione con l'attività di onoranze funebri sul territorio comunale, fermo restando che in assenza di connessa attività di onoranze funebri l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata con la sola sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) del presente articolo;
9. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
10. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
11. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto e il cimitero di sepoltura.
12. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro di cui agli articoli precedenti.
13. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione. L'eventuale successivo funerale effettuato sul territorio comunale prima dell'inumazione o tumulazione deve essere condotto da impresa accreditata secondo i successivi articoli del presente regolamento.
14. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente alle autorità competenti le irregolarità accertate.

ART. 19 - Effettuazione del trasporto funebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria in

particolare all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche prescritte ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 4.
6. Il servizio di trasporto delle salme è soggetto a vigilanza di carattere generale dal punto di vista igienico-sanitario, dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, che periodicamente sottopone al sindaco le proposte di miglioramento igienico sanitario del servizio.

ART. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale ⁽³⁾ o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso decreto.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del DPR 285/90.

ART. 21 - Definizione di attività di onoranze funebri

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, inerente l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
 2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al precedente articolo 13.
 3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita o attività di noleggio di vettura con conducente deve essere in regola con le relative leggi vigenti in materia.
 4. E' fatto divieto alle imprese che svolgono attività di onoranze funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad
-

- organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

ART. 22 - Cimiteri comunali e vigilanza⁵

1. Il comune provvede ai servizi cimiteriali nei seguenti cimiteri:

1.1 Cimitero di Lavis

1.2 Cimitero di Pressano

1.3 Cimitero di Sorni

1.4 Cimitero di Nave San Rocco (in convenzione per i soli residenti a Nave San Felice)

1.1 CIMITERO DI LAVIS

Il cimitero di Lavis, in relazione alla planimetria allegata al presente regolamento, è composto da:

a) fosse comuni nei riquadri B-C-D-E-F-H-I-e nuovi quadri L-M-N;

b) tombe nel quadro A con concessioni perpetue rilasciate ai sensi del Regolamento Comunale del 1865;

c) tombe in terra in concessioni trentennali nel quadro G

d) loculi individuali da dare in concessione per tumulazioni (blocchi A e B);

e) ossari individuali da dare in concessione per resti mortali o urne cinerarie (blocchi A-B-C-D-E1-E2-En);

f) ossari doppi da dare in concessione per resti mortali o urne cinerarie (blocco E1-E2-En)

g) ossari comuni e cinerario comune;

h) cappella storica con capella mortuaria; ex sala autopsie; magazzino;

i) Chiesa.

j) Nuova struttura con accesso, sala del ricordo, nuova cella frigo, nuova sala autopsia

k) Servizi igienici esterni

⁵ Art. 22 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

1.2 CIMITERO DI PRESSANO

Il cimitero di Pressano è composto da:

- a) fosse comuni nei riquadri D e S posti nel cimitero vecchio e AMPL, posto nell'ampliamento del cimitero e quadro P dal 01/01/2039
- b) tombe perimetrali (quadro P) da considerarsi quali tombe con concessione scaduta con la possibilità di rinnovo esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 74 e fino al 31/12/2038¹
- c) loculi individuali da dare in concessione per tumulazioni;
- d) ossari individuali da dare in concessione per resti mortali o urne cinerarie (Blocco A nel vecchio cimitero – blocco B nel nuovo cimitero);
- e) ossario comune.

1.3 CIMITERO DI SORNI

Il cimitero di Sorni è composto da:

- a) fosse comuni negli spazi centrali (quadri A-B-C-D e nuovo quadro E);
- b) nuovi ossari da dare in concessione (singoli);
- c) ossario comune.
- d) nuova struttura con servizio igienico.

1.4 CIMITERO DI NAVE S. ROCCO

In vigore della relativa convenzione, stipulata con il Comune di Nave San Rocco, e con le modalità ivi contenute, è possibile per i residenti nella frazione di Nave San Felice, facenti parte della Parrocchia di Nave San Rocco, essere seppelliti nel cimitero di Nave San Rocco, secondo la relativa regolamentazione comunale vigente.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto

¹ Rettifica d'ufficio inserita per la comprensione del testo in attesa di ratifica della correzione di errore materiale proposta al Consiglio comunale

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..
9. Nell'interno del cimitero, con apposita deliberazione consiliare, è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
10. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
11. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono inumate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari in area appositamente individuata.
12. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate da apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 23 - Ammissione nel cimitero comunale⁶

1. Nel cimitero, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la loro ultima residenza anagrafica, oppure che abbiano avuto la loro residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno 10 anni oppure che abbiano trasferito la propria residenza presso strutture socio-sanitarie e di degenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto ad una sepoltura nel cimitero stesso (concessioni non scadute risultanti dai registri comunali);
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di madri aventi la residenza nel Comune;

⁶ Art. 23 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

- e) i residenti in vita nel Comune di Trento, ma appartenenti alla parrocchia di Lavis, per i quali è stata stipulata apposita convenzione nonché i residenti nel comune di San Michele a/A e appartenenti alla parrocchia di Sorni;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - g) resti mortali (cassette ossario) o ceneri di persone non comprese nelle categorie precedenti, ma per le quali venga fatta richiesta dai parenti o affini fino al quarto grado del defunto, purché residenti nel territorio comunale, per la concessione di una cella-ossario.
 - h) Sono altresì ricevute le salme delle persone morte fuori dal Comune, non aventi in esso la residenza e che non hanno avuto in esso la residenza per almeno 10 anni, ma per le quali venga fatta richiesta di cremazione da parte dei parenti di primo grado, con la temporanea inumazione della salma in campo comune fino a quando non venga rilasciato il nulla osta alla cremazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 22 comma 9, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.
3. Con apposito atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 24 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello

cattolico o appartenenti a comunità straniere.

ART. 25 - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) Campi comuni di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private da dare in concessione;
 - c) reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario/nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
4. Nella elaborazione del piano, il Servizio comunale competente deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalla proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

- h) degli spazi evidenziati nel precedente art. 22
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare da planimetrie adeguate. Ove necessario è opportuno accompagnare detta planimetria con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
 7. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
 8. Il piano regolatore cimiteriale, nonché le specifiche norme di edilizia cimiteriale adottate in attesa dell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale medesimo, possono prevedere particolari indicazioni per la parte storica del cimitero, in relazione alle caratteristiche storiche e tecniche e alla sua particolare rilevanza nella memoria della comunità locale.
 9. Nelle more dell'entrata in vigore del piano regolatore cimiteriale valgono le norme di edilizia cimiteriale individuate nell'allegato 1.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 26 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in campo comune o in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle urne cinerarie purché contenute in appositi contenitori stagni forniti dall'Amministrazione. Il periodo di scadenza per le tombe in campo comune risulterà comunque quello della normale rotazione prevista per il primo feretro inumato.
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero,

deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.

5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 27 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, croce o altra opera, fornita e messa in opera dal comune, o dal gestore del cimitero o dall'impresa di pompe funebri, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal comune l'installazione, o sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite dalle specifiche disposizioni. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio.
4. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, con diritto di rimborso delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

ART. 28 - Tumulazione⁷

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
2. I loculi devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. ~~Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.~~
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata

⁷

Art. 28 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

alla cremazione.

ART. 29 - Deposito provvisorio

1. È consentita la tumulazione provvisoria unicamente di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 30 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso. In caso di irreperibilità dei parenti l'avviso di scadenza viene pubblicato mediante appositi elenchi all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal

personale cimiteriale.

9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

ART. 31 - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva - diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla legge.
3. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
4. I feretri contenenti le salme possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
5. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

ART. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

ART. 33 - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

ART. 34 - Oggetti da recuperare⁸

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. ~~Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici cimiteriali e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.~~
4. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.
5. Trovano applicazione le disposizioni del codice civile, art. da 927 a 932 e seguenti, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

⁸

Art. 34 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

ART. 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

ART. 36. - Autorizzazione alla cremazione⁹

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
4. L'Amministrazione concorre alla spesa per la il trasporto a cremazione fuori provincia di cittadini residenti, purché attuata presso impianti autorizzati o convenzionati, riconoscendo un contributo sulla spesa comprensiva del trasporto, da devolvere ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. L'ammontare del

⁹ Art. 36 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

contributo sarà determinato unitamente alle tariffe cimiteriali, finché non sarà disponibile un forno crematorio in Provincia di Trento.

ART. 37 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

ART. 38 - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito contenitore stagno, al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
3. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

ART. 39 - Affidamento a familiare delle ceneri¹⁰

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.

¹⁰

Art. 39 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei mesi dalla rinuncia possono essere disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
6. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

ART. 40 - Dispersione delle ceneri¹¹

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, anche in aree private; in quest'ultimo caso è necessario il consenso scritto del proprietario dell'area.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

¹¹ Art. 40 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

ART. 41 - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.
4. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.
5. A questo fine, l'ufficiale dello stato civile, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo dopo tale attestazione. Compete all'ufficiale di stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
6. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito il consenso di uno dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**ART. 42 - Orario**

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne risultanti da apposito orario indicato agli ingressi dei cimiteri; eventuali deroghe agli orari vengono autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

ART. 43 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap; per motivi di età e salute il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati indicando l'orario e il percorso.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo ;

- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

ART. 44 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal gestore del cimitero;
 - m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, con le sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 45 - Riti funebri²

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

ART. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, dall'appendice di cui all'allegato 1.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato per l'autorizzazione contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione quanto previsto dal Titolo V del presente regolamento.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di specie vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui, rimanendo nella proiezione del perimetro del reticolo previsto dall'allegato 1. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

² I numeri da 45 a 69 sono stati corretti d'ufficio in quanto nel testo approvato dal Consiglio indicati da 44 a 68 per un errore materiale. E' in corso la proposta di rettifica da parte del Consiglio comunale

ART. 47 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria provvederà a farli togliere o sradicare e provvede alla loro distruzione.
5. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
6. In tutti i cimiteri ha **luogo a cura dell'amministrazione** nei periodi opportuni l'eliminazione delle erbe dai vialetti centrali e fra le tombe.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 48 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - b) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - c) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario o urne cinerarie;
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il

nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.

5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo, è stipulata previa assegnazione del manufatto o dello spazio in terra da parte del Servizio comunale competente.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dalla legge.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la durata;
 - il concessionario/a e nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore,
 - l'identità delle persone cui si riferiscono i resti o le ceneri o i criteri per la loro precisa individuazione
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - è ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di legge.

ART. 49 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del

concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

ART. 50 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
6. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

ART. 51 - Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta
2. in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
4. La concessione in uso dei loculi, dei posti a terra e degli ossari/cinerari non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare il manufatto per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
6. Il diritto di usare il manufatto non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.

ART. 52 - Durata¹²

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:

¹²

Art. 52 modificato con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

- a) anni 30 per i loculi;
 - b) anni 30 per il posto in terra "di famiglia";
 - c) anni 20 per le celle ossario singole e doppie.
2. La durata decorre dalla data indicata nell'atto di concessione sottoscritto da parte del concessionario.
 3. La sepoltura individuale privata di cui all'articolo 48, comma 3, lett. a) e c) può concedersi, fatto salvo quanto previsto al comma 5, solo in presenza:
 - della salma per i loculi;
 - di ossa o ceneri per gli ossari/cinerari;
 4. Non è consentita la concessione di sepolture individuali destinate a persone viventi.
 5. E' ammessa la concessione per essere destinati a persone viventi per i soli loculi del blocco A del cimitero di Lavis disponibili a seguito del mancato rinnovo di concessione e del cimitero di Pressano.
 6. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 30 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
 7. E' consentito il rinnovo di concessioni relative ad ossari o loculi per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla tariffa, ma con un minimo di 5 anni, con il calcolo dell'importo da corrispondere in funzione degli anni richiesti.

ART. 53 - Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - I fratello o la sorella più anziano;
 - I parente più prossimo più anziano.

2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerienze. Le benemerienze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. Ciascun loculo può contenere un'unica salma oltre ad eventuali urne cinerarie o cassette resti fino all'esaurimento della capienza.
7. Gli ossari/cinerari possono contenere più urne, fino all'esaurimento della capienza.
8. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "*a ricordo*".
9. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

ART. 54 - Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. Nessuna opera rilevante o che incida sulle dimensioni del manufatto, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio.
3. Per le strutture costruite dal comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

ART. 55 - Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione, a richiesta degli interessati, il comune può valutare se consentire il rinnovo, qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano regolatore cimiteriale, o in caso di disponibilità, nelle more di adozione del piano regolatore cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario. In ogni caso non viene modificata la situazione dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenziario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

ART. 56 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
 4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.
 5. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
 6. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
 7. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Dopodiché, il Comune riacquista la piena disponibilità dei loculi e/o degli ossari/cinerari.

ART. 57 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

ART. 58 – Rinuncia/estinzione

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.
4. Le concessioni si estinguono inoltre: per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 52, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
5. Scaduto il termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, il Comune può provvedere collocando i medesimi, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

ART. 59 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire

qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

ART. 60 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

ART. 61 - Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

ART. 62 - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

ART. 63 - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

ART. 64 - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V – Disposizioni varie, norme transitorie e disposizioni finali

CAPO I – NORME SULLA TENUTA DEI REGISTRI CIMITERIALI

ART. 65 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il funzionario responsabile è tenuto a redigere secondo le istruzioni di legge, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

ART. 66 - Registro delle sepolture

1. Presso gli uffici del funzionario responsabile è tenuto, anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il funzionario responsabile, sulla scorta del registro delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 67, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

ART. 67 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il Servizio comunale competente è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il servizio comunale competente predispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

ART. 68 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione e contestualmente cessa la validità del regolamento comunale di polizia mortuaria precedentemente in vigore.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

3. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 69 - Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge in vigore.

CAPO III - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70 - Cautele

1. Chi domanda, dichiarando di averne titolo o mandato, un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ART. 71 - Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali

1. Spetta al Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento ed ogni altro analogo adempimento,

senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale. Spetta al Responsabile del settore Affari generali l'approvazione della determinazione di approvazione della concessione. Spetta al Segretario generale la stipula degli atti di concessione.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali di cui al comma 1, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi se ed in quanto necessaria, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

ART. 72 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato.

ART. 73 - Riconoscimento concessioni perpetue e facoltà di modifica.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi di legge avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

ART. 74 - Disposizioni particolari per la gestione del quadro P del cimitero di Pressano.

1. Per le tombe perimetrali del quadro P con concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà attivata procedura di verifica dell'interesse al rinnovo delle stesse con i parenti dei defunti, secondo le modalità di seguito descritte:

- a) il Comune comunicherà mediante lettera ai congiunti noti all'ente e con avvisi pubblici la data di apertura dei termini per presentare richiesta di rinnovo della concessione.
 - b) Entro 90 giorni dall'avviso di apertura dei termini gli interessati possono presentare domanda di rinnovo, provvedendo al pagamento dell'importo previsto per il canone di concessione.
 - c) La nuova concessione viene rilasciata entro 30 giorni dal versamento del canone previsto per la concessione trentennale, è considerata come rinnovo di concessione scaduta ed avrà durata trent'anni con decorrenza, in parziale sanatoria dal 01.01.2009 e scadenza al 31/12/2038.
2. Le tombe perimetrali del quadro P per le quali non sia stata attivata la procedura di rinnovo e sanatoria con le modalità di cui al comma 1 si intendono libere per una nuova concessione, richiedibile da chiunque, per soggetti defunti entro il 31/12/2019. Tale nuova concessione avrà comunque scadenza, non rinnovabile, al 31/12/2038 verso la corresponsione di un canone di concessione pari a tanti trentesimi del canone trentennale ordinario, quanti sono gli anni interi che si compiono fra la data di rilascio e quella di scadenza della concessione.

ART. 75 - Disposizioni particolari per la gestione del quadro G del cimitero di Lavis.¹³

1. Per le tombe perimetrali del quadro G del cimitero di Lavis con concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà attivata procedura di verifica dell'interesse al rinnovo delle stesse con i parenti dei defunti, secondo le modalità di seguito descritte:
 - a) il Comune comunicherà mediante lettera ai congiunti noti all'ente e con avvisi pubblici la data di apertura dei termini per presentare richiesta di rinnovo della concessione.
 - b) Entro 90 giorni dall'avviso di apertura dei termini gli interessati possono presentare domanda di rinnovo, provvedendo al pagamento dell'importo previsto per il canone di concessione.
 - c) La nuova concessione viene rilasciata entro 30 giorni dal versamento del canone previsto per la concessione trentennale.
2. Le tombe perimetrali del quadro G per le quali non sia stata attivata la procedura di rinnovo con le modalità di cui al comma 1 si intendono libere per una nuova concessione, richiedibile da chiunque.
3. Per le tombe per le quali non pervengano richieste di rinnovo si procederà d'ufficio all'esumazione ed al collocamento dei resti nell'ossario comune, qualora non vi siano richieste per diversi collocamenti da parte dei parenti.

¹³

Art. 75 aggiunto con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali

ALLEGATO 1: EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 1 - Dimensioni

1. Copritomba e lapidi in campo comune

Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copritomba, si seguono le seguenti norme:

Le dimensioni di copritomba e/o lapidi su campi comuni per tutti i cimiteri sono le seguenti: lunghezza mt. 1.60, larghezza 0.60 altezza massima di cm. 100.

Nel caso di croci l'altezza massima di cm. 100 è considerata alle spalle della croce.

Per le tombe nel quadro A del cimitero di Lavis: per un posto 0,80 x 2,00 con H= 1,80 mt

Per le tombe perimetrali di Pressano: per un posto 0,80 x 2,00 con H= 1,40 mt.

Per le tombe perimetrali di Sorni: per un posto 0,80 x 2,00 con H= 1,20 mt

Per tombe doppie esistenti con concessioni attive è ammessa la larghezza di mt. 1,60.

I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro. **Dovrà essere mantenuta permeabile una superficie almeno pari al 20%**. È consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali.

L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

Art. 2 - Tipologie di marmi

1. È concesso collocare nei cimiteri pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta.

Art.3 - Lastre dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie

1. Le lastre a chiusura dei loculi, quali colombari, ossari e nicchie cinerarie, sono fornite da parte del Comune. Sulle lastre è permessa l'applicazione di portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, secondo caratteri di uniformità. Gli stesse dovranno essere ancorati alle lastre in modo da evitarne la caduta.
2. Sugli ossari e nicchie cinerarie i portafiori avranno una sporgenza massima dalla lastra di cm 10.

Art. 4 - Cessazione della concessione

1. I segni funebri posti sui monumenti funerari non possono essere asportati per l'intera durata della concessione, fatti salvi interventi manutentivi autorizzati.
2. Allo scadere della concessione cimiteriale o in caso di rinuncia o decadenza della stessa, tutto ciò che costituisce il monumento funerario resta nella disponibilità del cimitero, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, fatta salva la possibilità di recupero degli accessori da parte degli interessati entro un mese dalla scadenza medesima.

Art. 5 - Destinazione dei monumenti funerari in concessione

1. I monumenti funerari precedentemente concessi, per i quali è stata accolta la rinuncia, o pronunciata la decadenza, riconosciuti di valore artistico, vengono conservati e possono essere dati nuovamente in concessione.
2. La Giunta Comunale stabilisce, su proposta del Dirigente competente, i criteri generali e le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul nuovo concessionario per le opere di restauro ed all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Art. 6 - Fiori e lumi

1. Nei monumenti funerari in genere è permessa la collocazione di fiori e arbusti di limitata dimensione purché essi si mantengano negli spazi dati in concessione e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.
2. Sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio, laddove i sistemi in atto non garantiscano dall'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
3. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti, purché contenuti nello sviluppo all'interno delle dimensioni di cui all'art.1 e comunque di altezza massima pari a un metro.

Art. 7 - Interspazi tra monumenti funerari

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra monumenti funerari o le sepolture in genere.

Art. 8 - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune

1. La posa in opera del cippo, del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione. Essa è a

carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.

2. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata da personale competente del gestore del cimitero.
3. Sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, qualora non sia già previsto a carico del gestore del cimitero, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni ed una perimetrazione provvisoria in legno.

Art. 9 -Salvaguardia monumenti lapidei¹⁴

- 1 Nel cimitero di Lavis le lapidi del quadro A relative a tombe con concessioni perpetue rilasciate ai sensi del Regolamento Comunale del 1865, nonché le lapidi del quadro G, sono soggette a particolare tutela e per qualsiasi modifica delle stesse dovrà essere fatta richiesta all'Amministrazione Comunale.
- 2 Gli intonaci delle murature perimetrali di tutto il cimitero non possono essere oggetto di interventi di manutenzione da parte dei privati ma saranno oggetto di unico intervento di manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 3 Le lapidi storiche di tutto il cimitero dismesse resteranno di proprietà comunale se non rivendicate entro 6 mesi dai parenti dei defunti e potranno essere ricollocate quale testimonianza storica in altro luogo scelto dall'Amministrazione.

¹⁴ Allegato 1 aggiunto art. 9 con deliberazione consiliare n. 53 di data 07/12/2017

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali**APPENDICE 2: TABELLA DELLE TARIFFE¹⁵**

	VOCE	Tariffa
1	inumazione in campo comune o sepoltura privata comprendente formazione fossa, fornitura e posa in opera di cippo o croce, compresa autorizzazione alla posa di segni funebri o piccoli monumenti o perimetrazione del giardino con cordonate, compresa l'esumazione ordinaria a scadenza del periodo	200,00
2	inumazione di urna cineraria o di cassetta resti mortali in tombe esistenti, mediante utilizzo di apposito contenitore fornito dall'Amministrazione	150,00
3	Tumulazione salma in loculo compresa la muratura, compresa l'autorizzazione alla posa della lapide di marmo e relativi accessori,	150,00
4	Tumulazione resti mortali o urne cinerarie in celle ossario compresa la muratura, compresa l'autorizzazione alla posa della lapide di marmo e relativi accessori	40,00
5	Per consentire la perimetrazione della tomba con cordonate o il collocamento di segni funebri o piccoli monumenti qualora non già ricompreso nella voce 1	30,00
6	Per assistenza e chiusura di feretri a domicilio per il trasporto salme fuori dal Comune	30,00
7	Per assistenza ad autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	40,00
8	Per esumazione ordinaria in campo comune a scadenza	30,00

¹⁵

Appendice 2 modificata con deliberazione consiliare n. 53 di data 07/12/2017

	del periodo minimo di mineralizzazione qualora non prevista al punto 1	
9	Per esumazione ordinaria in campo comune o da tomba di famiglia su richiesta dei privati	150,00
10	Per esumazione straordinaria da campo comune e tombe di famiglia su richiesta dei privati	250,00
11/ a	Per estumulazione ordinaria e straordinaria dai loculi a richiesta dei privati e raccolta resti ossei	250,00 150,00
11/ b	Per estumulazione ordinaria e straordinaria dai loculi a richiesta dei privati con cremazione dei resti mortali	350,00
12	Per estumulazione di cassette resti o urne cinerarie da celle ossario su richiesta dei privati	90,00
13	Per pratiche relative a consegna delle ceneri a privati per la conservazione in casa o per la dispersione in ambiente	30,00
14	Per utilizzo camera mortuaria presso il cimitero per ospitare defunti non residenti in vita nel Comune	20,00 Euro/giorno
15	Per utilizzo cella frigo presso il cimitero per ospitare defunti non residenti in vita nel Comune	40,00 Euro/giorno
16	Per prestazioni straordinarie fuori orario	30,00 Euro/giorno
17	Per prestazione di ordinaria manutenzione delle tombe o dei segni funebri	30,00 Euro/giorno
18	Contributo riconosciuto dal Comune ai privati sulla spesa per trasporto a cremazione fuori provincia.	200,00

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali**APPENDICE 3: TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI¹⁶**

	Tipo di concessione	Importo canone
		€
1	Per la concessione di tomba in terra ad un posto anni 30	1.500,00
2	Per la concessione di tomba in terra a due posti anni 30	2.000,00
3	Per la concessione in uso di un loculo individuale anni 30:	
a)	- vecchi del cimitero di Lavis	1.700,00
b)	- vecchi del cimitero di Pressano	1.700,00
c)	- nuovi del cimitero di Lavis compresa la lapide.	1.900,00
4	Per la concessione in uso di un ossario individuale anni 20:	
a)	- nel cimitero di Lavis nei blocchi A e B, compresa la lapide,	250,00
b)	- nel cimitero di Lavis nei blocchi C D ed En, nel cimitero di Pressano e Sorni, compresa la lapide	300,00
5	Per la concessione in uso di un ossario doppio anni 20:	500,00
a)	- nel cimitero di Lavis - blocco En , compresa la lapide e l'autorizzazione a posare la lapide in marmo	

¹⁶

Appendice 3 modificata con deliberazione consiliare n. 53 di data 07.12.2017